

Penale Sent. Sez. 1 Num. 19243 Anno 2016

Presidente: CORTESE ARTURO

Relatore: SARACENO ROSA ANNA

Data Udienza: 28/01/2016

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

NUVOLETTA ANGELO N. IL 26/06/1994

SOLLA GIUSEPPE N. IL 31/07/1991

SOLLA GIORGIO N. IL 24/06/1990

NUVOLETTA LORENZO N. IL 04/07/1992

MANZO ANNUNZIATA N. IL 15/02/1972

avverso l'ordinanza n. 3543/2015 TRIB. LIBERTA' di NAPOLI, del  
29/06/2015

sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ROSA ANNA

SARACENO;

lette/sentite le conclusioni del PG Dott. *Luig. Ors. che ha chiesto il rigetto  
di rinvio.*



*Udit i difensori Avv. Lito Lattano e Marco Fabio che hanno  
concluso per l'annullamento dell'ordinanza impugnata*

## RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 29 giugno 2015 il Tribunale di Napoli, costituito ex art. 309 cod. proc. pen., ha confermato l'ordinanza del 1 giugno 2015 con cui il G.i.p. in sede aveva applicato la misura degli arresti domiciliari nei confronti di Manzo Annunziata, Nuvoletta Lorenzo, Nuvoletta Angelo, Solla Giorgio e Solla Giuseppe in relazione ai reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies, contestati ai capi b) c) e d) di rubrica in concorso con Nuvoletta Giovanni nonché in relazione al reato di cui all'art. 648 ter cod. pen. ( capo e).

1.1 Secondo l'accusa Nuvoletta Giovanni, allo scopo di scongiurare l'aggressione da parte dello Stato degli ingenti capitali acquisiti nel corso dell'ultimo decennio attraverso attività criminali collegate principalmente al traffico di sostanze stupefacenti (attività illecita per la quale il medesimo è stato raggiunto da ordinanza n. 273/2015 impositiva della misura cautelare di massimo rigore), nonché al fine di agevolare il reimpiego delle ricchezze illecitamente accumulate, ha investito i flussi economici illeciti in attività commerciali localizzate in Campania e in Lombardia, intestandole a prestanomi, per lo più familiari, ma conservando la posizione di socio occulto e di fatto esercitando l'esclusiva gestione delle stesse.

In particolare:

- ha fittiziamente attribuito alla moglie Manzo Annunziata il 59,21% delle quote di partecipazione alla Agrinvestment s.r.l., costituita il 2.4.2014 - capo b) di rubrica;
- ha fittiziamente attribuito, attraverso una pluralità di complesse operazioni realizzate negli anni 2010-2011, la titolarità della s.r.l. Amozzarella con sede in Pogliano Milanese ai figli Nuvoletta Lorenzo e Nuvoletta Angelo, nonché ai nipoti Solla Giorgio e Solla Giuseppe- capo c);
- ha fittiziamente attribuito, nell'anno 2014, alla società Agricola Amozzarella s.r.l., già fittiziamente intestata ai congiunti Solla Giorgio, Nuvoletta Lorenzo e Nuvoletta Angelo, la Cloudlet Horse Racing Team s.r.l. con sede in Baranzate ed avente ad oggetto la gestione di cavalli da corsa- capo d);
- infine i figli, Nuvoletta Lorenzo ed Angelo, ed i nipoti, Solla Giorgio e Giuseppe, hanno impiegato nelle società loro fittiziamente attribuite capitali di illecita provenienza, a loro nota, in quanto provento delle attività criminali consumate dal congiunto, tra le quali l'organizzazione e il traffico di sostanze stupefacenti - capo e). Fatti tutti commessi al fine di agevolare l'attività dell'associazione di tipo mafioso denominata clan Nuvoletta, di cui Nuvoletta Giovanni era espressione apicale nonché avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 bis cod. pen..

1.2 A fondamento della decisione e al dichiarato scopo di confutare le obiezioni difensive volte a dimostrare la titolarità effettiva dei beni da parte dei formali intestatari e la legittima provenienza della provvista impiegata nei plurimi investimenti, il Tribunale ha ripercorso le vicende societarie e patrimoniali, facenti capo alla famiglia Nuvoletta, puntualmente ricostruite attraverso: a) un'articolata attività di indagine svolta dalla Guardia di Finanza di Milano avente ad oggetto tutte le operazioni economico/commerciali e di trasformazione delle compagini sociali; b) gli accertamenti patrimoniali, i cui esiti avevano attestato l'incapienza dei soci ufficiali e l'evidente disarmonia tra il patrimonio riconducibile a Nuvoletta Giovanni e i dati reddituali storici a lui pertinenti nonché la forte sperequazione tra redditi ufficiali del nucleo familiare e impieghi di danaro profusi nelle singole realtà economiche e aziendali; c) le intercettazioni telefoniche dimostrative della diretta gestione da parte del Nuvoletta delle varie società, di cui il medesimo era l'effettivo titolare. Elementi tutti ritenuti convergenti in un solido ed organico quadro indiziario, dimostrativo della veste di fittizi intestatari assunta dai familiari del Nuvoletta, formalmente coinvolti nelle descritte operazioni commerciali, la cui provvista, stante l'assenza di redditi, proveniva dal congiunto, incontestato dominus delle realtà aziendali, così come dimostrato dalle omogenee risultanze intercettive. Non solo gli indagati erano pienamente a conoscenza della natura solo fittizia delle intestazioni, non disponendo di liquidità e di autonome capacità reddituali, ma erano altresì ben consapevoli, in ragione degli stretti vincoli parentali, delle finalità ad esse sottese, appartenendo ad un contesto nel quale erano state direttamente vissute le vicende penali legate a fatti di criminalità organizzata coinvolgenti il proprio congiunto, già peraltro attinto da misure di prevenzione di natura reale. Corretta era ritenuta, pertanto, per tutte le fattispecie in contestazione, la qualificazione giuridica operata, anche in punto di integrazione dell'aggravante mafiosa.

Quanto alle esigenze cautelari, il Tribunale ha considerato elevato ed attuale il pericolo di recidanza, desumibile dall'appartenenza dei ricorrenti ad un contesto familiare connotato dall'inserimento in ambiti associativi di allarmante spessore, dalla permanenza della condotta associativa contestata a Nuvoletta Giovanni, dalla reiterazione delle condotte, sistematicamente realizzate nel corso degli anni, dall'attuale sussistenza delle strutture societarie, stimando appena sufficiente la tutela offerta dalla misura custodiale domestica.

2. Avverso la predetta ordinanza gli indagati hanno proposto ricorso per cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:

- a) violazione di legge in relazione all'art. 309 comma 9 cod. proc. pen., come modificato dalla L. n. 47/2015 e vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta

sussistenza delle esigenze cautelari. Contravvenendo al novellato disposto di cui all'art. 309 cod. proc. pen., co. 9 ultima parte, il Tribunale, anziché procedere all'annullamento dell'ordinanza genetica, affatto carente di motivazione nell'individuazione delle esigenze cautelari (nel corpo della stessa si rinverrebbero, infatti, scarni passaggi motivazionali solo in relazione alla figura di Nuvoletta Giovanni), ha provveduto ad integrarne l'iter giustificativo, genericamente ed assertivamente rimarcando la "reiterazione delle condotte e il contesto familiare connotato dall'inserimento in ambiti associativi". L'onere motivazionale non può ritenersi assolto attraverso il mero e fugace accenno al dato, ex se neutro, dell'esistenza di rapporti parentali tra gli indagati e Nuvoletta Giovanni e al ruolo dai medesimi ricoperto all'interno delle compagini societarie, senza fornire alcuna spiegazione circa l'incidenza di tali circostanze sul rischio di recidivanza e sulla sua attualità, solo apoditticamente ritenuta sussistente, ma di fatto non configurabile sia in ragione del contestuale stato di detenzione del Nuvoletta - in tesi, unico ed effettivo gestore delle aziende-, sia in ragione dell'intervenuto sequestro delle società affidate alla gestione di amministratori giudiziari. Non è dato comprendere, pertanto, da quali concreti elementi fattuali sia stata desunta l'attualità del pericolo di recidivazione; men che meno sono state chiarite le ragioni per cui, nella selezione dei presidi cautelari, è stato ritenuto necessario il ricorso a misura custodiale e negata l'adeguatezza di misure coercitive meno afflittive (quale il divieto di dimora nel comune coincidente con la sede delle società), specificamente idonee alla salvaguardia delle eventuali esigenze di cautela sociale;

b) carenza di motivazione con riferimento alla ritenuta configurabilità dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. Nella decisione impugnata non risulta elaborato alcun percorso argomentativo, ancorché minimale, su tale specifico profilo; nell'ordinanza genetica l'aggravante de qua è stata assertivamente fondata sul rilievo che Nuvoletta Giovanni risulta gravemente indiziato per concorso esterno al clan dei Casalesi e per i reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90. La denunciata lacuna motivazionale rende incomprensibile la ritenuta, assiomatica sussistenza dell'aggravante sia nella sua ipotesi metodologica che in quella teleologica, in difetto di elementi specifici da cui inferire la volontà, da parte degli odierni ricorrenti, di agevolare una specifica consorceria criminosa;

c) carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla pretermissione o apparente valutazione dei rilevanti elementi probatori offerti dalla difesa a supporto della lecita provenienza delle provviste utilizzate per l'acquisto delle partecipazioni sociali.

La pretesa interposizione fittizia di Manzo Annunziata, formale socio di maggioranza della Agrinvestment s.r.l., è stata erroneamente desunta dall'altrettanto presunta, pregressa fittizia intestazione all'indagata del terreno, acquistato nel 2002, oggetto del successivo conferimento nel 2014 nella società in verifica. Per sostenere tale assunto l'accusa avrebbe dovuto fornire dimostrazione della effettiva riconducibilità al coniuge delle risorse finanziarie utilizzate per l'acquisto del fondo. Al contrario il Tribunale si è limitato a valorizzare il mero dato rappresentato dalla circostanza che il terreno, prima della sua aggiudicazione, risultava di proprietà di tale Sciccone Vincenzo, soggetto ritenuto contiguo alla famiglia Nuvoletta negli anni '80, per poi assertivamente indicare la fonte delle risorse finanziarie, impiegate nell'esborso, negli illeciti proventi ritratti dal traffico di stupefacenti, per il quale il Nuvoletta è stato attinto da titolo custodiale, ma in ordine al quale nulla è precisato nel provvedimento gravato. L'insufficienza degli argomenti spesi è evidente, come manifesto è il ribaltamento sulla difesa dell'onere della prova contraria, id est: la giustificazione della lecita provenienza del capitale investito nell'acquisto del bene.

Quanto alla ritenuta gravità indiziaria in ordine ai reati di cui ai capi c), d) ed e) di incolpazione il Tribunale ha travisato le prove documentali offerte, svalutandone immotivatamente la portata, quando non incorrendo nel vizio di travisamento della prova.

Viceversa, con specifico riferimento alla costituzione e ai successivi incrementi patrimoniali della s.r.l. Amozzarella, la difesa ha compiutamente dimostrato che: 1) l'esiguità degli esborsi sostenuti dai fratelli Solla Giuseppe e Giorgio per l'acquisto delle quote di partecipazione è tale da non richiedere alcuna giustificazione, tanto più in difetto di oggettivo riscontro della certa origine illecita della provvista; 2) l'incremento del capitale sociale da 10.000,00 a 90.000,00 euro è stato eseguito utilizzando il finanziamento di 80.0000,00 euro erogato dalla Banca San Paolo e documentato dal relativo contratto di mutuo versato in atti; 3) il successivo conferimento di capitali per l'importo complessivo di euro 75.000,00 è stato eseguito, utilizzando sia l'importo di circa 21.000,00 euro accreditato sul conto sociale da Nuvoletta Giovanni, importo di documentata provenienza lecita siccome derivante dai premi dal medesimo riscossi per la partecipazione a concorsi ippici in qualità di allenatore e fantino, sia il prestito di 135.000,00 euro erogato da Nuvoletta Tina, la quale, a tutela del credito vantato, avviava successivamente un contenzioso con la società, avanzando richiesta di decreto ingiuntivo per pari importo.

### Considerato in diritto

Il ricorso è fondato e merita dunque accoglimento nei limiti e per i motivi di seguito enunciati.

1. Non si ritiene di poter accogliere il terzo motivo di ricorso nella parte in cui si contesta la ritenuta situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto delle imprese. Il Tribunale ha analizzato, con motivazione affatto esauriente e scevra da vizi logici, il compendio indiziario partitamente conseguito, sotto tale specifico profilo, in ordine a ciascun addebito, puntualmente ricostruito, nella sua materialità, in piena aderenza alla concreta evidenza disponibile, per poi procedere ad una lettura unitaria dell'intera provvista probatoria, ritenuta dimostrativa, nell'ottica della delibazione cautelare, della ipotizzata interposizione nominale degli odierni indagati.

1.1 Nelle pagine 6-11 del provvedimento gravato ( cui per brevità si rinvia) sono state ripercorse tutte le operazioni descritte nelle contestazioni, partendo dalla costituzione, nell'anno 1982, della società Ortofrulat, avente ad oggetto coltivazione agricola ed allevamento bufalino, gestita da Nuvoletta Giovanni, mai comparso nella relativa compagine sociale, ma unico dominus della realtà aziendale. Nel 2014 l'Ortofrulat confluiva nella società Agrinvestment, contestualmente costituita anche attraverso il conferimento della piena proprietà del ramo di azienda ( rappresentato da un appezzamento di terreno sito in Pignataro Maggiore) della ditta individuale di Manzo Annunziata. La riconducibilità della neo-costituita società a Nuvoletta Giovanni, autore e regista della complessiva "operazione di occultamento e schermatura", è stata desunta dagli esiti dell'attività di captazione che hanno, ad avviso del Tribunale, ampiamente dimostrato come il predetto, già esclusivo titolare di fatto della Ortofrulat, avviata nel periodo di massima forza del clan Nuvoletta, avesse provveduto personalmente a modificarne l'assetto, inglobandola nella costituenda Agrinvestment, nella cui compagine sociale inseriva, quale socio di maggioranza, la moglie Manzo Annunziata che si prestava ad assumere il ruolo di interposta già rivestito nell'anno 2002, epoca in cui, sebbene versasse in una situazione di assoluta impossidenza, si era aggiudicata, per l'importo di oltre 22.000,00 euro, il terreno agricolo in questione, nel corso di un procedimento di esecuzione immobiliare a carico di Sciccone Vincenzo, uomo di fiducia dei Nuvoletta.

1.2 Con specifico riferimento alla società Amozzarella, avente ad oggetto prevalentemente la lavorazione e la produzione di alimentari, solo formalmente

distinta dalla Agrinvestment con cui condivideva la sede sociale, il Tribunale ne ha ricostruito le vicende salienti e la centralità del ruolo svolto da Nuvoletta Giovanni, unico autore dei passaggi, delle movimentazioni e dei mutamenti degli assetti societari; ha rimarcato l'incompatibilità degli investimenti iniziali nella società con la capacità reddituale del nucleo familiare Nuvoletta e segnatamente dei figli Lorenzo, Angelo e Ciro ( appena diciottenni al momento dell'ingresso nella società e privi di autonome risorse finanziarie), di quello dei fratelli Solia nonché di Nuvoletta Tina, sorella di Giovanni; l'inconciliabilità dei redditi ufficiali (inesistenti o sommamente modesti) dei singoli soci con le risorse finanziarie immesse nella società nell'anno 2011 e pari a circa 155.000,00 euro; come pure l'incompatibilità tra i redditi dei singoli soci e la situazione patrimoniale sociale, negli anni in considerazione, con gli investimenti operati: l'acquisto in Baranzate di un immobile del valore di 445.000,00 euro; la costituzione nell'anno 2013 della società Agricola Amozzarella s.r.l.; l'acquisizione nel medesimo anno della Cloudlet Investment s.r.l., attraverso l'acquisizione dell'intero capitale sociale della Immobiliare Morrel s.r.l.; la partecipazione con quota pari all'80% alla società di diritto statunitense Amozzarella Usa Inc.; la costituzione, infine, della Cloudlet Horse Racing Team, avente ad oggetto la gestione di cavalli da corsa e l'acquisto, comportante notevole esborso, di sedici cavalli; ha valorizzato altresì, la specifica idoneità dimostrativa delle risultanze captative, univocamente convergenti nel delineare una situazione di difformità tra la titolarità formale dei ricorrenti e la titolarità di fatto dell'intero compendio aziendale da parte del Nuvoletta, dominus di tutte le società, delegato ad operare sui conti correnti sociali, autore delle direttive gestorie impartite ai formali amministratori, impegnato in prima persona nel predisporre gli appuntamenti presso gli studi notarili, diretto ed unico interlocutore dei funzionari degli istituti di credito per le operazioni di finanziamento e dei professionisti che curavano l'aspetto contabile delle singole aziende, pur non avendo nessun titolo formale per rivendicare ed esercitare attivamente tali prerogative.

1.3 L'attività di intestazione fittizia di beni e aziende, con riferimento alle quali la reale signoria emerge in maniera chiara dalla congerie degli esiti investigativi di cui si dà atto nel provvedimento impugnato, è stata, pertanto, attentamente considerata e vagliata dal Tribunale del riesame, né per vero, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti, si è indebitamente operato il lamentato ribaltamento degli oneri probatori che, giova ribadirlo, sono tutti a carico della pubblica accusa (Cass. pen. sez. 5, 39992 del 25/09/2007 Rv. 238189 Billeci; Cass. pen. sez. 2, 38733 del 09/07/2004 Rv. 230109, massime precedenti Conformi; N. 1665 del 1993 Rv. 194682) e, nella specie, considerati

gli elementi addotti a sostegno della ipotizzata attribuzione fittizia, risultano adeguatamente adempiuti.

1.4 Neppure è dato riscontrare la lamentata sostanziale pretermissione degli elementi, asseritamente confliggenti con l'impostazione accusatoria, addotti dalla difesa a sostegno dell'autonoma disponibilità da parte dei ricorrenti delle risorse finanziarie impiegate negli investimenti. Le tracce documentali delle dedotte pretese manchevolezze o illogicità motivazionali del provvedimento si palesano inidonee a disarticolare il logico costruito argomentativo: così il finanziamento dell'importo di euro 79.400,00 erogato il 24 settembre 2010 alla s.r.l. Amozzarella, correlato, nella prospettiva difensiva, all'aumento del capitale sociale, invero deliberato in data 23.2.2011 "mediante imputazione della riserva costituita dai finanziamenti dei soci stessi" ( cfr. ordinanza genetica); così l'incremento del saldo di uno dei conti correnti sociali pari a circa 21.800,00 ovvero il prestito di 135.000,00 euro che si assume essere stato concesso alla società da Nuvoletta Tina. Il Tribunale ha sottolineato la parzialità e non esaustività dei dati documentali offerti, apprezzati come inidonei sia ad inficiare la valenza degli elementi e dei dati già valutati, sia a dimostrare la disponibilità da parte dei ricorrenti dei mezzi economici per affrontare i relativi iniziali investimenti, rimarcando altresì l'incerta provenienza delle somme versate sui conti correnti sociali ovvero di quelle che si assume essere state mutate da Nuvoletta Tina, affatto priva di dichiarate fonti di guadagno. Giova ribadire, in proposito, che l'ordinamento non conferisce al giudice di legittimità alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate ( ivi compreso lo spessore degli indizi), trattandosi di apprezzamenti rientranti nel compito esclusivo e insindacabile del giudice cui è stata chiesta l'applicazione della misura cautelare, nonché del tribunale del riesame ed essendo il controllo della motivazione circoscritto alla verifica dell'esposizione delle ragioni giuridicamente apprezzabili che l'hanno determinata e all'adeguatezza delle considerazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sottolineare il suo convincimento. Adeguatezza e completezza che certamente contraddistinguono l'iter giustificativo del provvedimento gravato, non essendo ascrivibile al Tribunale alcuna omissione valutativa dell'apporto documentale fornito dalla difesa, semplicemente apprezzato, con argomentazioni affatto logiche, in modo difforme da quello propugnato dai ricorrenti.

2. Risultano, invece, fondati i motivi con cui si denuncia l'insufficienza o l'apparenza della motivazione dell'ordinanza impugnata nella parte in cui dà per presupposti elementi conoscitivi, di interesse ai fini delle incolpazioni preliminari per cui si procede, attraverso il parentetico riferimento a provvedimenti, non contenuti in atti e, quindi, non accessibili, dai quali si sarebbe desunta la prova

della finalità elusiva, dell'origine illecita dei capitali reimpiegati, dell'esistenza della consorceria, in tesi agevolata attraverso le condotte di fittizia intestazione. In effetti il Tribunale, replicando sul punto il provvedimento investito dal riesame, a fronte di una dettagliata disamina dei dati indicativi dell'interposizione nominale fittizia degli odierni ricorrenti e della sostanziale riconducibilità al Nuvoletta di tutte le iniziative economiche e realtà aziendali investigate, ha semplicemente accennato all'esistenza di provvedimenti di cautela reale già adottati a carico del Nuvoletta ovvero al titolo custodiale emesso a carico del medesimo per i reati di cui agli artt. 74 e 73 DPR 309/90, in ipotesi d'accusa indicati quale fonte della ricchezza, accumulata negli anni, di poi reinvestita nelle aziende formalmente intestate ai congiunti, così come manca del tutto qualsiasi riferimento all'esistenza ontologica della consorceria agevolata, peraltro non coincidente con quella esaminata nel titolo custodiale richiamato, poiché, come è dato apprendere dalla lettura del ricorso, Nuvoletta risulterebbe indagato per concorso esterno nella consorceria criminosa nota come clan dei Casalesi.

Rileva il Collegio, come fondatamente denunciato dai ricorrenti, l'insufficienza esplicativa del rinvio in tali termini operato, sia perché gli esiti dell'attività investigativa esposti nel titolo cautelare, che si indica essere stato contestualmente adottato nei confronti del Nuvoletta, non sono stati nemmeno sunteggiati per sommi capi, in modo da offrire anche sintetica enunciazione dei loro contenuti, sia perché non risulta rinvenibile agli atti del fascicolo processuale il relativo provvedimento.

Le riscontrate carenze si rivelano cruciali per la correttezza ed esaustività motivazionale dell'ordinanza impugnata, poiché compromettono la possibilità per i suoi destinatari e per qualsiasi altro lettore di comprendere le specifiche e congruenti ragioni della ritenuta sussistenza della finalità elusiva e dell'origine illecita dei flussi economici oggetto di reimpiego, come pure della finalità agevolatrice della consorceria espressamente indicata nelle preliminari incolpazioni.

2.1 In punto di diritto, si ricorda che per pacifico arresto giurisprudenziale, cui questa Corte si allinea e che ribadisce, la motivazione c.d. per relationem è considerata metodica consentita di strutturazione delle argomentazioni giustificative della decisione, a condizione che: a) faccia riferimento a un legittimo atto del procedimento, la cui motivazione risulti congrua rispetto all'esigenza di giustificazione propria del provvedimento di destinazione; b) fornisca la dimostrazione che il giudice ha preso cognizione del contenuto sostanziale delle ragioni del provvedimento di riferimento e le abbia meditate e ritenute coerenti con la decisione; c) l'atto di riferimento sia conosciuto dall'interessato, attraverso l'allegazione o la trascrizione nel provvedimento in

questione, o quanto meno sia ostensibile nel momento in cui si renda attuale l'esercizio della facoltà di valutazione, di critica e di gravame, consentendo il controllo dell'organo della valutazione o dell'impugnazione (Cass. S.U. n. 17 del 21/6/2000, Primavera; Sez. 4, 20 gennaio 2004, n. 16886, Rinero; Sez. 1, 20 dicembre 2004, n. 2612). Il rispetto di tali requisiti postula che la motivazione per relationem rinvii ad altri provvedimenti noti o conoscibili, atteso che solo in tal caso è possibile per la parte interessata averne contezza e per il giudice dell'impugnazione controllare l'iter logico e giuridico che sorregge la decisione impugnata attraverso l'esame degli atti del fascicolo, il che assume un valore dirimente nel caso del giudizio di legittimità per i connaturati limiti cognitivi che incontra la Corte di Cassazione, cui è inibita la ricerca e la consultazione diretta degli atti.

2.3 L'ordinanza del Tribunale non rispetta tali condizioni, sicché il mero richiamo all'ordinanza cautelare personale emessa nei riguardi del Nuvoletta, non assolve ritualmente ed efficacemente all'onere motivazionale in ordine ad elementi che esplicano significativa refluenza sulla completa valutazione degli addebiti, dell'aggravante contestata ed anche sui pericula libertatis. Ne discende l'accoglimento del ricorso e l'annullamento dell'ordinanza con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Napoli che dovrà colmare le lacune riscontrate alla luce dei principi di diritto enunciati.

**P. Q. M.**

annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale del riesame di Napoli con integrale trasmissione degli atti.

Così deciso in Roma, il 28 gennaio 2016

Il Consigliere estensore

Il Presidente